

Avv. Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 7991/2022 - Sezione Terza bis

per i sigg.ri.

SACCO	CHIARASTELLA		NAPODANO	CARMELA	
DI PIETRO	ELENA		NASSETTI	FRANCESCO	
DI PIRRO	SIMONA		OIENI	MARIA LAURA	
FELLINE	SERENA		PALERMO	ANTONIO	
FERRI	COSTANZA		PERROTTA	ANNARITA	
FORCINA	MARTINA		RAIMO	MARIANNA	
FORTUNATI	DARIO		REALE	PAOLA	
GANDINI	SILVIA		REGNO	MICHELE	
GAROFALO	CARMELA		RIBELLI	GIULIA	
GAUDIERI	PIERPAOLO		RICCIARDI	NIKOLAS	
GIALDINI	MARTINA		RUBINO	SILVIA	
GIAMPORCARO	GIUSI		SANGIORGI	CLAUDIA	
GIOVANNINI	DAVIDE		SAVERIONI	STEFANO	
IODICE	DANIELA		SCIABICA	SABRINA	
di NAPOLI	CLAUDIA		TORTOLANO	VIRGINIA	
MASCIA	SARA		VALENTINI	VALERIA	
MEDICI	MARIAGRAZIA				
MIRRUZZO	VALENTINA				

rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliano presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

- Ricorrenti

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;

- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

nonché contro

- 1) **relativamente ai ricorrenti Di Pirro Simona, Forcina Martina, Saverioni Stefano, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 2) **relativamente ai ricorrenti Di Pirro Simona, Forcina Martina, Saverioni Stefano, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Abruzzo;
- 3) **relativamente ai ricorrenti Medici Mariagrazia, Palermo Antonio, Perrotta Annarita, Raimo Marianna, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 4) **relativamente ai ricorrenti Ferri Costanza, Gandini Silvia, Gialdini Martina, Giovannini Davide, Iodice Daniela, Reale Paola, Sciabica Sabrina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 5) **relativamente ai ricorrenti di Napoli Claudia, Di Pietro Elena, Fortunati Dario, Gaudieri Pierpaolo, Mirruzzo Valentina, Napodano Carmela, Nasseti Francesco, Ricciardi Nikolas, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 6) **relativamente ai ricorrenti Rubino Silvia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 7) **relativamente ai ricorrenti Feline Serena, Garofalo Carmela, Oieni Maria Laura, Sacco Chiarastella, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 8) **relativamente alla ricorrente Mascia Sara, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 9) **relativamente alla ricorrente Mascia Sara, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Sardegna;

- 10) **relativamente alle ricorrenti Giamporcaro Giusi, Sangiorgi Claudia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 11) **relativamente alle ricorrenti Giamporcaro Giusi, Sangiorgi Claudia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Sicilia;
- 12) **relativamente ai ricorrenti Regno Michele, Ribelli Giulia, Tortolano Virginia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 13) **relativamente ai ricorrenti Regno Michele, Ribelli Giulia, Tortolano Virginia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Umbria;

nonché contro

- **relativamente ai ricorrenti Di Pirro Simona, Forcina Martina, Saverioni Stefano, contro la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Abruzzo, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Medici Mariagrazia, Palermo Antonio, Perrotta Annarita, Raimo Marianna, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrente Ferri Costanza, Gandini Silvia, Gialdini Martina, Giovannini Davide, Iodice Daniela, Reale Paola, Sciabica Sabrina, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Napoli Claudia, Di Pietro Elena, Fortunati Dario, Gaudieri Pierpaolo, Mirruzzo Valentina, Napodano Carmela, Nasseti Francesco, Ricciardi**

Nikolas, contro: la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lazio, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente Rubino Silvia, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Liguria, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Feline Serena, Garofalo Carmela, Oieni Maria Laura, Sacco Chiarastella, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Puglia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente Mascia Sara, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Sardegna, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Giamporcaro Giusi, Sangiorgi Claudia, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Sicilia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Regno Michele, Ribelli Giulia, Tortolano Virginia, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Umbria, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

nonché contro

le singole commissioni d'esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto

Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, così come di seguito indicate:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSUALE
di Napoli Claudia	Lazio	Istituto Comprensivo - Laboratorio Informatico Scuola Secondaria I grado - Castro dei Volsci (FR)
Di Pietro Elena	Lazio	FRIC82000A - Istituto Omnicomprensivo Alvito - Casalvieri (Frosinone)
Di Pirro Simona	Abruzzo	Liceo classico Vittorio Emanuele II -Lanciano (CH)
Felline Serena	Puglia	Istituto Comprensivo "G. Modugno - Renato Moro" - Barletta (BT)
Ferri Costanza	Emilia-Romagna	Liceo Ginnasio Luigi Galvani - Bologna (BO)
Forcina Martina	Abruzzo	Istituto Professionale Statale U. Pomilio - Chieti (CH)
Fortunati Dario	Lazio	IIS Cesare Baronio, Sora (FR)
Gandini Silvia	Emilia Romagna	Istituto Istruzione Superiore G. B. Aleotti, Via Ravera 11 Ferrara (FE)
Garofalo Carmela	Puglia	IISS Gorjux Tridente Vivante Bari (BA)
Gaudieri Pierpaolo	Lazio	I.C. Emma Castelnuovo Latina
Gialdini Martina	Emilia Romagna	IIS N. Copernico A.Carpeggiani, Ferrara (FE)
Giamporcaro Giusi	Sicilia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "A.Manzoni - F.Juvara" , Via Belvedere snc, San Cataldo (CL)
Giovannini Davide	Emilia Romagna	scuola N. Copernico- A. Carpeggiani di Ferrara (FE)
Iodice Daniela	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Vittorio Bachelet - Ferrara (FE)
Mascia Sara	Sardegna	Istituto Superiore Statale G.M.Devilla Sassari (SS)
Medici Mariagrazia	Campania	Liceo Statale Piero Calamandrei Napoli (NA)
Mirruzzo Valentina	Lazio	Ist. Omnicomprensivo Leonardo da Vinci - Acquapendente (VT)
Napodano Carmela	Lazio	Istituto Omnicomprensivo "F.Ili Agosti", Bagnoregio (VT)
Nassetti Francesco	Lazio	Istituto Omnicomprensivo "F.Ili Agosti" – Bagnoregio (VT)
Oieni Maria Laura	Puglia	Itet "G. Salvemini" Molfetta (BA)

Palermo Antonio	Campania	Istituto istruzione superiore I.I.S.S. Grottaminarda via Perazzo
Perrotta Annarita	Campania	CEEE04500P - D.D Mondragone terzo
Raimo Marianna	Campania	Liceo Galileo Galilei- Piedimonte Matese (CE)
Reale Paola	Emilia- Romagna	ITC E PER P.A. CLE "V. Bachelet"- Ferrara
Regno Michele	Umbria	I.I.S. "Cassata - Gattapone" - Via Del Bottagnone, 40 - Sede Cassata, Gubbio (Pg)
Ribelli Giulia	Umbria	Istituto Cassata Gattapone_Gubbio (PG)
Ricciardi Nikolas	Lazio	Liceo statale Giuseppe Peano Roma (RM)
Rubino Silvia	Liguria	Istituto Comprensivo Sanremo Ovest - Coldirodi Sanremo (IM)
Sacco Chiarastella	Puglia	I.I.S.S. Lanoce - Maglie (LE)
Sangiorgi Claudia	Sicilia	IIS Ramacca-Palagonia, Ramacca (CT)
Saverioni Stefano	Abruzzo	Liceo Scientifico Vitruvio Pollione - Avezzano (AQ)
Sciabica Sabrina	Emilia Romagna	IPSIA-Istituto Primo Levi -Parma (PR)
Tortolano Virginia	Umbria	I.I.S. Prof.le E Tecn. Comm.le Largo Paolucci 1, Terni (TR)
Valentini Valeria	Liguria	Istituto Colombo via Bellucci 4 - Genova GE

- **Resistenti**

nonché contro

- **Per la regione Puglia: Del Giudice Serena**, via A. Gramsci n. 18 – Foggia – 71122

- **Controinteressato -**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari

provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- a) **relativamente ai ricorrenti Di Pirro Simona, Forcina Martina, Saverioni Stefano**: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Abruzzo;
- b) **relativamente ai ricorrenti Medici Mariagrazia, Palermo Antonio, Perrotta Annarita, Raimo Marianna**: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di

concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;

- c) **relativamente ai ricorrenti Ferri Costanza, Gandini Silvia, Gialdini Martina, Giovannini Davide, Iodice Daniela, Reale Paola, Sciabica Sabrina:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. 465 del 27.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna;
- d) **relativamente ai ricorrenti Napoli Claudia, Di Pietro Elena, Fortunati Dario, Gaudieri Pierpaolo, Mirruzzo Valentina, Napodano Carmela, Nasseti Francesco, Ricciardi Nikolas:** Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lazio;
- e) **relativamente alla ricorrente Rubino Silvia:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 980 del 01.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Liguria;
- f) **relativamente ai ricorrenti Feline Serena, Garofalo Carmela, Oieni Maria Laura, Sacco Chiarastella:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 25683 del 23.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Puglia;
- g) **relativamente alla ricorrente Mascia Sara:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 16217 del 22.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Sardegna;
- h) **relativamente ai ricorrenti Giamporcaro Giusi, Sangiorgi Claudia:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Sicilia;
- i) **relativamente ai ricorrenti Regno Michele, Ribelli Giulia, Tortolano Virginia:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali,

chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Umbria;

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione

- a) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- b) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- c) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- d) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- e) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;

- f) ova occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- g) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di essere convocati dall'Amministrazione scolastica alla prova orale suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche'

o, in subordine per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', tramite l'indizione di una prova suppletiva dello stesso,

nonché, in ulteriore subordine, per

l'annullamento dell'intera procedura de qua per i motivi appresso specificati.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d'accesso per l'insegnamento relativo alla classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per i giorni 12.05.2022 e 13.05.2022 - rispettivamente per il turno T2 pomeridiano e T3 pomeridiano - per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSALE
di Napoli Claudia	Lazio	Istituto Comprensivo - Laboratorio Informatico Scuola Secondaria I grado - Castro dei Volsci (FR)
Di Pietro Elena	Lazio	FRIC82000A - Istituto Omnicomprensivo Alvito - Casalvieri (Frosinone)

Di Pirro Simona	Abruzzo	Liceo classico Vittorio Emanuele II -Lanciano (CH)
Felline Serena	Puglia	Istituto Comprensivo "G. Modugno - Renato Moro" - Barletta (BT)
Ferri Costanza	Emilia- Romagna	Liceo Ginnasio Luigi Galvani - Bologna (BO)
Forcina Martina	Abruzzo	Istituto Professionale Statale U. Pomilio - Chieti (CH)
Fortunati Dario	Lazio	IIS Cesare Baronio, Sora (FR)
Gandini Silvia	Emilia Romagna	Istituto Istruzione Superiore G. B. Aleotti, Via Ravera 11 Ferrara (FE)
Garofalo Carmela	Puglia	IISS Gorjux Tridente Vivante Bari (BA)
Gaudieri Pierpaolo	Lazio	I.C. Emma Castelnuovo Latina
Gialdini Martina	Emilia Romagna	IIS N. Copernico A.Carpeggiani, Ferrara (FE)
Giamporcaro Giusi	Sicilia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "A.Manzoni - F.Juvara" , Via Belvedere snc, San Cataldo (CL)
Giovannini Davide	Emilia Romagna	scuola N. Copernico- A. Carpeggiani di Ferrara (FE)
Iodice Daniela	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Vittorio Bachelet - Ferrara (FE)
Mascia Sara	Sardegna	Istituto Superiore Statale G.M.Devilla Sassari (SS)
Medici Mariagrazia	Campania	Liceo Statale Piero Calamandrei Napoli (NA)
Mirruzzo Valentina	Lazio	Ist. Omnicomprensivo Leonardo da Vinci - Acquapendente (VT)
Napodano Carmela	Lazio	Istituto Omnicomprensivo "F.Ili Agosti", Bagnoregio (VT)
Nasseti Francesco	Lazio	Istituto Omnicomprensivo "F.Ili Agosti" – Bagnoregio (VT)
Oieni Maria Laura	Puglia	Itet "G. Salvemini" Molfetta (BA)
Palermo Antonio	Campania	Istituto istruzione superiore I.I.S.S. Grottaminarda via Perazzo
Perrotta Annarita	Campania	CEEE04500P - D.D Mondragone terzo
Raimo Marianna	Campania	Liceo Galileo Galilei- Piedimonte Matese (CE)
Reale Paola	Emilia- Romagna	ITC E PER P.A. CLE "V. Bachelet"- Ferrara

Regno Michele	Umbria	I.I.S. "Cassata - Gattapone" - Via Del Bottagnone, 40 - Sede Cassata, Gubbio (Pg)
Ribelli Giulia	Umbria	Istituto Cassata Gattapone_Gubbio (PG)
Ricciardi Nikolas	Lazio	Liceo statale Giuseppe Peano Roma (RM)
Rubino Silvia	Liguria	Istituto Comprensivo Sanremo Ovest - Coldirodi Sanremo (IM)
Sacco Chiarastella	Puglia	I.I.S.S. Lanoce - Maglie (LE)
Sangiorgi Claudia	Sicilia	IIS Ramacca-Palagonia, Ramacca (CT)
Saverioni Stefano	Abruzzo	Liceo Scientifico Vitruvio Pollione - Avezzano (AQ)
Sciabica Sabrina	Emilia Romagna	IPSIA-Istituto Primo Levi -Parma (PR)
Tortolano Virginia	Umbria	I.I.S. Prof.le E Tecn. Comm.le Largo Paolucci 1, Terni (TR)
Valentini Valeria	Liguria	Istituto Colombo via Bellucci 4 - Genova GE

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile - se non impossibile - fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova pratica ed orale.

Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 7991/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza bis di codesto Ecc.mo Tribunale, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale e pratica del concorso *de quo*.

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per alcune regioni come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, dove la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nei turni pomeridiani T2 e T3, e cioè nei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).

Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, *et similia*.

Le varie Commissioni d'esame hanno tutte respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso de quo, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. Orbene, oltre ai dati già citati nel ricorso originario contrassegnato da R.G. n. 7991/2022, che evidenziano in maniera oggettiva e statistica le ripercussioni che il mancato utilizzo di carta e penna durante la prova scritta aveva avuto sul numero di candidati ammessi alla prova orale (media bocciati: 98%), giova ulteriormente sottolineare che tali effetti negativi si sono poi riverberati anche sulle graduatorie finali di merito del concorso *de quo*

<u>Regione</u>	<u>Posti messi a concorso</u>	<u>Vincitori finali</u>
Campania	23	37
Molise	3	1
Sicilia	9	5
Basilicata	7	1
Emilia Romagna	49	45
Abruzzo	7	9
Lazio	56	35
Marche	10	12
Umbria	4	6
Liguria	24	11
Puglia	34	10
Sardegna	15	2
TOTALE	241	174

In definitiva, la decisione delle singole Commissioni d'esame, dettate dall'errata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 – fornita anche nel giorno stesso della prova dall'Amministrazione scolastica – di non consentire l'utilizzo di carta e penna durante la prova scritta del concorso ordinario, ha generato un evidente vulnus alla stessa Amministrazione che, considerando i posti messi a concorso, non è riuscita a reclutare un numero sufficiente di docenti. Tale dato è ancor più eclatante se si considera che il numero di posti messi a concorso è relativo alla rilevazione del fabbisogno del 2020, e, dunque, non rispondente alle necessità di ben tre anni scolastici successivi.

Infatti, la procedura concorsuale de quo, allo stato attuale, ha permesso di attribuire solo 156 posti dei 241 disponibili, e cioè è stato coperto solo il 64.73% dei posti previsti. Quanto esposto rappresenta un evidente nocumento in primis per l'Amministrazione scolastica, e conseguenza di una decisione incomprensibile verificatasi a monte, e cioè quella di non

consentire ai candidati di utilizzare carta e penna durante una prova scritta tecnicamente molto complessa; se fosse stato consentito l'utilizzo di carta e penna, i candidati avrebbero avuto una possibilità concreta di raggiungere quantomeno la soglia minima di 70/100, necessaria per accedere alla prova orale e pratica. In questo caso, l'Amministrazione, avendo un numero maggiore di candidati da esaminare, avrebbe avuto maggiori chance di coprire l'intero organico previsto dalla procedura concorsuale. Così non è stato.

Invero, il rifiuto espresso da parte di alcune Commissioni d'esame alla richiesta dei candidati di poter utilizzare carta e penna per l'espletamento della prova scritta è stato documentato da codesta difesa con i verbali oggetto di richiesta di accesso agli atti e depositati in giudizio lo scorso 27.07.2022.

In particolare, si evidenzia che nel verbale d'aula dell'I.I.S. "F. Corni" di Modena, il Presidente di Commissione ha esplicitamente negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati ai sensi della "vigente normativa" – senza però specificare quale - e confermata dall' "ulteriore precisazione da parte dell'USP di Modena".

È evidente che la motivazione addotta da tale Commissione, che esemplifica al meglio la confusione che il giorno della prova si è generato nelle aule d'esame, non può essere legittima, come è evidente che nulla vietava alla Commissione di fornire ai candidati dei fogli vidimati su cui riportare le operazioni di calcolo e di costruzione geometriche richieste dagli esercizi.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Emilia Romagna presso il Liceo Classico "Luigi Galvani" di Bologna dove la Commissione ha negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati dopo aver "acquisito anche per le vie brevi il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale", tutto ciò il giorno stesso della prova.

* * * * *

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che «la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando».

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».

La ratio della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. **Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.**

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli et similia, **la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati**, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio. Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova de qua. Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un

pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. **Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.**

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati**. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

Gli elementi citati, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che «la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti», e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che «**di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe**». Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sé, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegitima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

..*.*.*

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui argomentato, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

“MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nei turni pomeridiani T2 e T3, e cioè nei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).

Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere

gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. Conseguentemente, veniva richiesto ai candidati di risolvere complessi esercizi di chimica a mente.

* * * * *

Sulla complessità di svolgere gli esercizi richiesti durante la prova scritta senza l'ausilio di un valido strumento come carta e penna, si è espresso il prof. Lorenzo Sorace, docente universitario di Chimica Generale e Inorganica presso l'Università degli Studi di Firenze, che, in un proprio parere che si versa in atti, ha chiarito che «i quesiti relativi alla disciplina di chimica riportati in Allegato 1, che sono stati presentati ai candidati del concorso ordinario, classe di concorso A-50, prova T1 svoltasi in data 12/05/2022 (mattina), prova T2 svoltasi in data 12/05/2022 (pomeriggio) e T3 svoltasi in data 13/05/2022 (pomeriggio) necessitano per la loro corretta risoluzione dell'ausilio di carta e penna, come riportato nella descrizione analitica dell'Allegato 1. Di conseguenza, i candidati che non hanno potuto usufruire del supporto di carta e penna, erano impossibilitati a svolgere correttamente tali esercizi».

L'esperto che ha formulato il predetto parere, nella propria relazione, ha anche concretamente esaminato la fattibilità di risolvere a mente gli esercizi somministrati ai candidati nei tre turni d'esame della classe di concorso A050, giungendo a ritenere che, durante la prova del 12.05.2022 e del 13.05.2022, l'uso di carta e penna fosse necessario per i seguenti motivi: «1) Lo svolgimento di alcuni esercizi prevede l'esecuzione di calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale (radici quadrate di numeri non quadrati perfetti, logaritmi, rapporti e prodotti tra numeri decimali ed esponenziali); 2) Molti esercizi prevedono più passaggi matematici in successione ed i risultati via via ottenuti devono essere usati in passaggi successivi. Carta e penna si rendono necessari per appuntare tali dati; 3) L'uso di carta e penna semplifica, velocizza e diminuisce sensibilmente la probabilità di errore nei calcoli; 4) Il ragionamento necessario allo svolgimento di alcuni esercizi è notevolmente semplificato e velocizzato dal poter, ad esempio, appuntare informazioni e disegnare strutture molecolari (quesiti sui numeri quantici, strutture molecolari, esercizi di biochimica, etc...)».

La relazione, infine, si conclude con tale osservazione «Per concludere, il compito presenta calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale. Di conseguenza, l'impossibilità di utilizzo di carta e penna porta il candidato ad impiegare un tempo decisamente maggiore rispetto a quello concesso nel tentativo di rispondere ai quesiti, sottraendo prezioso tempo ed energie utili ad altre domande. In fine, senza l'ausilio della

scrittura, il candidato è fortemente esposto al rischio di incorrere in errori di arrotondamenti, confusione e dimenticanze.>>

..*.*.*

Giova evidenziare che, le suesposte considerazioni e conclusioni, sono state oggetto anche di altri due pareri – che pure si versano in atti – formulati rispettivamente dalla prof.ssa Giulia Serrano, docente di Chimica presso il corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze, e dal Dr Lorenzo Poggini, ricercatore di terzo livello presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con abilitazione scientifica per l'insegnamento nel settore scientifico disciplinare '03/BI – Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici'.

..*.*.*

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli, è desumibile anche dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A050, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova pratica ed orale tra le più basse dell'intera procedura.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale del concorso *de quo*, e che si versano in atti.

Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 3983 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova pratica ed orale, solo in 74 (Percentuale di candidati bocciati: 98.14%). In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova pratica ed orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 104 posti disponibili e previsti dal bando.

Percentuali simili, come detto, sono riscontrabili oggettivamente dai dati presenti sui siti dei vari Uffici Scolastici Regionali, e che si riportano di seguito:

Regione	Candidati ammessi alla prova scritta	Candidati ammessi alla prova pratica ed orale	Percentuale candidati bocciati
Lombardia	3983	74	98.14 %
Lazio	3393	64	98.11 %
Puglia	2270	10	99.56 %
Campania	4237	92	97.83 %
Emilia Romagna	2327	48	97.94 %
Liguria	622	22	96.46 %

Già i soli dati statistici riportati denotano l'illegittimità e l'illogicità della scelta delle Amministrazioni scolastiche resistenti di non prevedere esplicitamente la possibilità per i candidati, data la tipologia specifica della prova *de quo*, di utilizzare carta e penna per le proprie prove scritte. Tale ambiguità ha generato confusione nei commissari giungendo, infatti, a scelte diverse sul punto.

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».**

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, **la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati**, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio. Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova *de qua*. Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

COGNOME	NOME	USR	SEDE CONCORSUALE	TURNO
SAVERIONI	STEFANO	ABRUZZO	Liceo Scientifico Vitruvio Pollione	T3
FERRI	COSTANZA	EMILIA ROMAGNA	Liceo ginnasio statale Luigi Galvani	T2
GIOVANNINI	DAVIDE	EMILIA ROMAGNA	IIS N.Copernico A.Carpeggiani	T2
MIRRUZZO	VALENTINA	LAZIO	Istituto Omnicomprensivo Statale "Leonardo da Vinci"	T2
RIBELLI	GIULIA	UMBRIA	IIS Cassata Gattapone	T3
TORTOLANO	VIRGINIA	UMBRIA	I.I.S.P.T.C. A. CASAGRANDE - F. CESI	T3

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 - Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli.

Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati.** Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

A titolo esemplificativo, vengono riportate, di seguito, alcune delle aule della regione Toscana in cui risulta, per stessa ammissione di alcuni candidati che hanno effettuato la prova, che sia stato concesso di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi proposti. I relativi verbali d'aula, conseguentemente, sono stati già oggetto di istanza di accesso agli atti.

Le aule sono le seguenti:

REGIONE	SEDE CONCURSUALE
TOSCANA	FIIC86300X - RIGNANO-INCISA VALDARNO via della Pieve 66, RIGNANO SULL'ARNO FI 32975 - laboratorio informatico
TOSCANA	FIIS013003 - SALVEMINI-D'AOSTA Via Giusti 27, FIRENZE FI 34877 - Aula 6
TOSCANA	FIIS02300N - CHINO CHINI Via Caiani 68, BORGO SAN LORENZO FI 34886 - Lab 12
TOSCANA	FIPS100007 - LS ANTONIO GRAMSCI VIA DEL MEZZETTA, 7, FIRENZE FI 33240 - LABORATORIO DI INFORMATICA
TOSCANA	FIRH01000P - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI Via del Mezzetta 13, FIRENZE FI 33242 - Laboratorio di Informatica
TOSCANA	FISD03000L - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F.

	Via G. Giusti, 31, SESTO FIORENTINO FI 33247 - Aula 211 - Informatica
TOSCANA	GRIC831001 - IC GROSSETO 3 VIA PORTOGALLO 5, GROSSETO GR 32911 - via portogallo
TOSCANA	LIIS006001 - MATTEI Via della Repubblica 16, ROSIGNANO MARITTIMO LI 36735 - TPSI ELETTRONICA
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO via Zola, 6/B, LIVORNO LI 33320 - laboratorio informatica 1
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO Via Zola 6/B, LIVORNO LI 33321 - Laboratorio informatico 2
TOSCANA	PIRH01000D - I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" via Garibaldi. 194, PISA PI 34229 - Lab. M2
TOSCANA	PORC01000D - IPSSAR F. DATINI via di Reggiana 26, PRATO PO 33553 - Laboratorio Informatica 24-25
TOSCANA	POTF010003 - T. BUZZI Viale della Repubblica 9, PRATO PO 33555 - S45
TOSCANA	SIIS00400L - IS "CASELLI" Via Roma 67, SIENA SI 33583 - Laboratorio Informatica - Lab 2
TOSCANA	PTRC010007 - LUIGI EINAUDI Viale Pacinotti 11, PISTOIA PT 33528 - Laboratorio Linguistico
TOSCANA	PTTF01000R - ITTS "FEDI - FERMI" Viale Adua,98, PISTOIA PT 36766 - LAIN-Laboratorio di Informatica

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, anche presso l'ISS Federico Caffè di Roma, nel turno T3 del 13.05.2022, risulta agli odierni ricorrenti essere stato consentito l'utilizzo di carta e penna durante la prova.

Quelle citate a titolo esemplificativo, sono solo alcune delle aule in cui è stato consentito ai candidati di utilizzare la carta e la penna, palesandosi, di fatto, la confusione che l'errata interpretazione della disposizione citata ha generato nei commissari.

Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che *«**di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe**»*. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del concorso ordinario docenti delle materie STEM, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A050 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati. Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, per il concorso A050 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova pratica ed orale solo 74 candidati su 3983.

Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 1.86%.

Il tutto è comparabile dallo schema che si riporta di seguito e dai dati che si versano in atti:

	Candidati prova scritta	Candidati prova orale	Percentuale candidati bocciati alla prova scritta
A026 Concorso 2021 - Lombardia	1043	118	88.69 %
A050 Concorso 2022 - Lombardia	3983	74	98.14 %

Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, **i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti** quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per effettuare calcoli, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

I dati appena riportati, infatti, basterebbero già da soli ad evidenziare la disparità di trattamento subita dagli odierni ricorrenti, nonché la lesione della propria sfera giuridica che, dopo mesi di studi e di impegno, hanno pregiudicato l'interesse degli stessi a partecipare ad una procedura concorsuale che permettesse loro di dimostrare concretamente la propria preparazione.

Insomma, l'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio *vulnus*: quello dei ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

Pretendere dai ricorrenti la risoluzione di una prova scritta fondata in larga parte su esercizi di chimica, semplicemente svolgendo tali esercizi in mente, ha posto i ricorrenti nella posizione di non poter raggiungere almeno la soglia minima di 70/100 che avrebbe permesso loro di accedere alla prova pratica ed orale.

E' da tale prospettiva che va letto l'altissimo numero di bocciati alla prova scritta del concorso *de quo*, atteso che una prova concorsuale, per definizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori."

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali con la convocazione di una prova suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte la convocazione di una prova orale suppletiva dei ricorrenti, relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze

naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza dei controinteressati collocati agli ultimi posti delle graduatorie finali di merito del concorso ordinario *de quo*.

Tuttavia, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti non hanno fornito gli indirizzi di residenza richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati inseriti nelle graduatorie finali di merito del concorso ordinario per la classe di concorso 'A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento dell'intera procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', nella parte in cui non è stato consentito agli odierni ricorrenti di utilizzare carta e penna durante la prova scritta, mentre il presente ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto le graduatorie finali di merito del predetto concorso;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori di concorso potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali resistenti degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione III *bis* affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 20/09/2022 19:29:17